

## OBBLIGAZIONI

Art. 2412 - La società può emettere obbligazioni per una somma non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci sono tenuti ad attestare per iscritto il rispetto di tale condizione.

Il prestito obbligazionario non può avere durata indeterminata e l'eventuale proroga equivale ad una nuova emissione. L'emissione è deliberata dall'organo amministrativo, a meno che la legge o lo statuto dispongano diversamente (non può essere assegnato il compito di deliberare l'emissione di un prestito obbligazionario all'assemblea straordinaria, perché le materie sulle quali essa deve deliberare sono elencate all'art. 2365 c.c. e possono essere estese dalla legge, ma non dallo statuto).

La delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio, il quale provvede anche al successivo deposito e iscrizione al registro delle imprese (la delibera produce effetti e può essere eseguita solo dopo l'iscrizione nel registro delle imprese).

L'art. 2424 c.c. "Contenuto dello stato patrimoniale", disciplina la riclassificazione delle poste contabili connesse all'emissione di prestiti obbligazionari. In base a tale disposizione:

- le obbligazioni emesse e non rimborsate vanno riclassificate nella posta passiva D.1 Obbligazioni; qualora le obbligazioni possano essere oggetto di conversione vanno riclassificate nella posta passiva D.2 Obbligazioni convertibili;

- il disaggio su prestiti va rilevato nella posta attiva D) *Ratei e risconti attivi*, con separata indicazione;

- l'eventuale aggio connesso a prestiti contratti dall'impresa, va rilevato nell'aggregato passivo E) *Ratei e risconti passivi*, con separata indicazione.

L'art. 2426 n. 7 c.c. prescrive che il disaggio debba essere "*ammortizzato, in ogni esercizio, per il periodo di durata del prestito*"

Per gli Oic nn. 19 e 20, il disaggio rappresenta "una parte inscindibile dell'onere finanziario di una operazione di prestito e ha la natura di interesse sostenuto anticipatamente dall'emittente". Da qui la disposizione che il disaggio su prestiti vada rilevato nell'ambito dei risconti attivi e la quota di disaggio di competenza dell'esercizio vada iscritta nella posta C.17 *Oneri finanziari*.

L'emissione di un prestito obbligazionario al portatore assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/07 che pone il divieto di operare il trasferimento di titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a € 12.500, fatta in ogni caso salva la possibilità di effettuare l'operazione tramite gli intermediari finanziari abilitati.

Per la tassazione degli interessi occorre distinguere tra obbligazioni emesse da:

- **società quotate nei mercati regolamentati** (D.Lgs. 239/96) - si applica una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 12,50% nei confronti di persone fisiche, professionisti e imprenditori individuali (diviene reddito), sempre che la durata del prestito sia pari o superiore a 18 mesi. Nei confronti delle società non c'è alcuna ritenuta e l'interesse sarà soggetto a normale tassazione.

- **società non quotate** (art. 26/600) - si applica una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 12,50% nei confronti di persone fisiche, a titolo di acconto nei confronti di imprese individuali e società, purché abbiano una scadenza pari o superiore a 18 mesi ed il tasso di rendimento effettivo, al momento di emissione, non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento (per le obbligazioni quotate) ovvero al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 (per le obbligazioni non quotate).

Se gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni superano il tasso di rendimento sopra esposto:

- il supero diviene indeducibile per la società emittente;

- si applica la ritenuta del 27% su tutti gli interessi.

Il tasso di soglia è annuo; quindi se la cedola è semestrale occorre fare attenzione a non superarlo con gli interessi impliciti (es. se il tasso di soglia fosse 6%, due cedole semestrali del 3% farebbero scattare la ritenuta del 27% su tutti gli interessi e l'indeducibilità del supero).

Il **momento di emissione** coincide con la data di approvazione della **delibera** consiliare.

La D.R.E. dell'Emilia Romagna afferma che anche per i prestiti a tasso variabile, il confronto si effettua al momento di emissione (nota 15.11.2004).

La ritenuta (12,50% o 27%) è **a titolo definitivo** per le persone fisiche, società semplici, fondi pensione, fondi immobiliari, cooperative, enti, comuni, provincie, **d'acconto** per gli altri soggetti.

In caso di *rimborso anticipato* che comporti una durata inferiore ai 18 mesi, deve essere applicata una ulteriore ritenuta del **20%** su tutti gli interessi maturati fino al momento del rimborso anticipato (art. 26.1/600).

**VERSAMENTO DELLE RITENUTE** – In generale ed indipendentemente dall'aliquota, vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di **maturazione**. Le ritenute su interessi corrisposti da non residenti vanno, invece, versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di **pagamento** da parte dell'azienda.

In questo caso l'obbligo di versamento ricade sull'azienda di credito o su altro intermediario residente che intervenga nell'operazione (se manca l'intermediario residente vi è l'obbligo di dichiarare il reddito con tassazione ordinaria salvo opzione per quella sostitutiva).

## EMISSIONE ALLA PARI - CONTABILIZZAZIONE

### 1) Sottoscrizione contestuale all'emissione:

Obbligazionisti c/ sottoscrizioni	a	Prestito obbligazionario
Banca c/c	a	Obbligazionisti c/ sottoscrizioni

Alla scadenza delle cedole:

Interessi passivi su obbligazioni	a	==/=
		Banca c/c Erario c/ ritenute

Alla chiusura dell'esercizio:

Interessi passivi su obbligazioni	a	Ratei passivi
-----------------------------------	---	---------------

Al rimborso del prestito:

Prestito obbligazionario	a	Banca c/c
--------------------------	---	-----------

### 2) Sottoscrizione in data successiva:

Es.: Valore nominale € 500.000,00; interesse 3%; ritardo 30 gg.  
 $500.000,00 \times 3 \times 30 / 36.000,00 = € 1.250,00$   $\times 12,50\% = € 156,00$

==/=	a	==/=	501.250,00
Obbligazionisti c/ sottoscriz. Erario c/ ritenute subite		Prestito obbligazionario Interessi passivi su obbligazioni	501.094,00 156,00 500.000,00 1.250,00

Invariato il resto; la cedola sarà pagata per intero a tutti i sottoscrittori indipendentemente dalla data di sottoscrizione di ciascuno.

## EMISSIONE SOTTO LA PARI - CONTABILIZZAZIONE

Es.: Spa emette, l'1.1.08, un prestito obbligazionario: valore nominale € 8.000,00, prezzo di sottoscrizione € 7.000,00. Rimborso in quattro quote costanti di € 2.000,00 annue, a fine esercizio.

La determinazione della quota di disaggio viene effettuata mediante l'utilizzo della metodologia semplificata illustrata dall' Oic n. 19.

Esercizio	Obbligaz. in circolazione all'inizio esercizio / sommatoria valori obbligaz. in circolaz. all'inizio di ciascun 4 esercizi	Disaggio totale	Quota di competenza
2008	8.000,00/(8.000,00+6.000,00+4.000,00+2.000,00)	1.000,00	400,00
2009	6.000,00/(8.000,00+6.000,00+4.000,00+2.000,00)	1.000,00	300,00
2010	4.000,00/(8.000,00+6.000,00+4.000,00+2.000,00)	1.000,00	200,00
2011	2.000,00/(8.000,00+6.000,00+4.000,00+2.000,00)	1.000,00	100,00

nell'esercizio 2008 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili:

a) emissione obbligazioni:

==/=	a	Obbligazioni	8.000,00
Disaggio Obbligazioni c/sottoscrizione			1.000,00 7.000,00

b) versamento da parte degli obbligazionisti:

Banca	a	Obbligazionisti c/ sottoscrizione	7.000,00
-------	---	-----------------------------------	----------

c) rimborso quota annuale pari a 2.000,00:

Obbligazioni	a	Banca	2.000,00
--------------	---	-------	----------

d) rilevazione quota disaggio di competenza dell'esercizio 2008 (vedi tabella sopra):

Oneri finanziari	a	Disaggio	400,00
------------------	---	----------	--------

Nello Stato patrimoniale al 31.12.08:

Attivo	Passivo
D) Ratei e risconti,	D) Debiti
D.1) Disaggio € 600,00	D.1) Obbligazioni € 6.000,00

Nel Conto economico:

C.17 Oneri Finanziari € 400,00

Nel caso di rimborso periodico del prestito obbligazionario, si rileva in ogni esercizio:

a) il rimborso agli obbligazionisti della quota annua di € 2.000,00;

b) la quota di disaggio di competenza di ciascun esercizio per un ammontare pari all'importo indicato nella tabella sopra esposta.

Stato patrimoniale al 31.12.09:

Attivo	Passivo
D) Ratei e risconti,	D) Debiti
D.1) Disaggio € 300,00	D.1) Obbligazioni € 4.000,00

Nel Conto economico:

C.17 Oneri Finanziari € 300,00

Stato patrimoniale al 31.12.10:

Attivo	Passivo
D) Ratei e risconti,	D) Debiti
D.1) Disaggio € 100,00	D.1) Obbligazioni € 2.000,00

Nel Conto economico:

C.17 Oneri Finanziari € 200,00

Stato patrimoniale al 31.12.11:

Attivo	Passivo
D) Ratei e risconti,	D) Debiti
D.1) Disaggio € 0,00	D.1) Obbligazioni € 0,00

Nel Conto economico:

C.17 Oneri Finanziari € 100,00

### ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PROPRIE

Es.: Spa l'1.1.08 acquista sul mercato obbligazioni proprie valore nominale € 1.000,00 al prezzo di € 900,00.

a) acquisto obbligazioni proprie sul mercato:

Obbligazioni proprie	a	==/==	1.000,00
		Banca c/c	900,00
		Proventi finanziari	25,00
		Disaggio	75,00

I proventi finanziari vengono così determinati:

Provento finanziario "apparente" (€ 100,00) – quota di disaggio connessa alle obbligazioni acquistate rispetto al totale obbligazioni emesse (1/8 di 600,00 che rappresenta il disaggio di competenza dei 3 esercizi successivi) (€ 75,00) = provento finanziario "netto" (€ 25,00).

b) rilevazione rimborso quota annuale esercizio 2008:

Obbligazioni	a	Obbligazioni proprie	333,00
--------------	---	----------------------	--------

c) rilevazione quota di disaggio di competenza dell'esercizio 2008:

Quota competenza disaggio (c.e.)	a	Disaggio	262,50
-------------------------------------	---	----------	--------

ossia 7/8 (ovvero la percentuale di obbligazioni non oggetto di acquisto) di 300,00

Lo Stato patrimoniale al 31.12.08 sarà pertanto contraddistinto dalle seguenti poste: